



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 442 del 2021, proposto dall'Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Crisostomo Sciacca, PEC giovannicrisostomosciacca@ordineavvocatiroma.org, Riccardo Arbib, PEC riccardoarbib@ordineavvocatiroma.org, e Marcello Marra Marcozzi, PEC marcellomarramarcozzi@ordineavvocatiroma.org, domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Ministero della Transizione Ecologica, in persona del Ministro p.t., e Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Basilicata (d'ora in poi ARPAB), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, domiciliati in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

-Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACal), in

persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della Determinazione del Direttore Generale dell'ARPAB n.104 del 18.8.2021 (pubblicata nel BUR del dell'1.9.2021), di indizione (ed approvazione del relativo bando, anch'esso pubblicato nel BUR del dell'1.9.2021) del concorso esterno per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato (per 12 mesi salvo proroga) di 3 Biologi, da inquadrare nella categoria D con il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale, nella parte in cui prevede come requisiti di ammissione il possesso della Laurea triennale in Scienze biologiche o in Biotecnologia, anziché quella quinquennale e/o magistrale di Biologia, ed il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Biologo Junior, anziché a quella di Biologo;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica e dell'ARPAB;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l'avv. Riccardo Arbib;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

In attuazione dell'Accordo, stipulato il 18.12.2014 tra il Ministero della Transizione Ecologica e le Regioni costiere, per gli adempimenti previsti dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 56/2008, recepita con D.Lg.vo n. 190/2010, con Determinazione n.104 del 18.8.2021 (pubblicata nel BUR dell'1.9.2021) il Direttore Generale dell'ARPAB ha indetto (ed ha approvato il relativo bando, anch'esso pubblicato nel BUR del dell'1.9.2021) un concorso esterno per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato (per 12 mesi salvo proroga) di 3 Biologi Junior, da inquadrare nella categoria D con il profilo professionale di Collaboratore

Tecnico Professionale, che avrebbero dovuto svolgere le seguenti attività: 1) tassonomia delle comunità fitoplanctoniche (lista delle specie e misura di abbondanza relative), divisione nelle classi dimensionali e riconoscimento delle eventuali specie non indigene; 2) tassonomia delle comunità mesozooplancton (lista delle specie e misura di abbondanza relative), divisione nelle classi dimensionali e riconoscimento delle eventuali specie non indigene; 3) lepidocronologia e fenologia della Posidonia oceanica; 4) analisi delle microplastiche; 5) e analisi dei rifiuti spiaggiati.

L'art. 2 del bando ha previsto, come requisiti di ammissione, il possesso della Laurea triennale in Scienze biologiche o in Biotecnologia ed il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Biologo Junior.

L'Ordine Nazionale dei Biologi con il presente ricorso, notificato il 14.9.2021 e depositato il 16.9.2021, ha impugnato il predetto concorso, deducendo la violazione degli artt. 30, 31, 32 e 33 del DPR n. 328/2001, in quanto per l'esercizio delle suddette mansioni, che avrebbero dovuto svolgere i 3 Biologi da assumere, risulta necessario il possesso della Laura quinquennale e/o magistrale di Biologia, anziché, come stabilito dall'ARPAB, quelle triennali di Scienze biologiche o Biotecnologia, ed il titolo professionale di Biologo, iscritto nella Sezione A dei Biologi dell'Albo dei Biologi, anziché, come stabilito dall'ARPAB, il titolo professionale di Biologo Junior, iscritto nella Sezione B dei Biologi Junior del medesimo Albo dei Biologi.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Transizione Ecologica, il quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, e l'ARPAB, la quale ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'Ordine Nazionale dei Biologi e sostenuto l'infondatezza del ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 6.10.2021 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Transizione Ecologica, in quanto estraneo alla controversia in esame.

Sempre in via preliminare, come già statuito da questo Tribunale con la Sentenza n.

580 del 25.9.2020, va affermata la legittimazione attiva e/o l'interesse a ricorrere dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in quanto, come tutti gli Ordini professionali, esercita la funzione di tutelare l'interesse collettivo del rispetto da parte delle Pubbliche Amministrazioni della normativa, disciplinante la relativa professione.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Infatti, l'art. 30 DPR n. 328/2001 suddivide l'Albo dei Biologi nella Sezione A dei Biologi e nella Sezione B dei Biologi Junior.

L'art. 31 dello stesso DPR n. 328/2001 nel comma 1 elenca le attività professionali, riservate ai Biologi iscritti nella Sezione A, tra cui: lett. c) "analisi e controllo dal punto vista biologico e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali"; lett. g) "classificazione e biologia degli animali e delle piante"; lett. i) "valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici"; mentre nel comma 2 elenca tassativamente le seguenti attività professionali, riservate ai Biologi Junior iscritti nella Sezione B, "che implicano l'uso di metodologia standardizzate, quali: a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche; b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca; c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti; d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica; e) procedure di controllo di qualità".

Inoltre, gli artt. 32 e 33 del medesimo DPR n. 328/2001 precisano rispettivamente che per l'iscrizione nella Sezione A dei Biologi risulta necessario il superamento dell'esame di abilitazione, a cui possono partecipare solo le persone che hanno conseguito una delle Lauree quinquennali e/o magistrali in Biologia e che per l'iscrizione nella Sezione B dei biologi Junior risulta necessario il superamento dell'esame di abilitazione, a cui possono partecipare le persone che hanno conseguito le Lauree triennali in triennali di Scienze biologiche, Biotecnologia o

Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

Pertanto, poiché i 3 biologi, che devono essere assunti con il concorso di cui è causa, debbono svolgere anche l'attività di tassonomia, cioè di classificazione, delle comunità fitoplanctoniche e delle comunità mesozooplanton, che rientrano nell'ambito dell'attività ex art. 31, comma 1, lett. g), di "classificazione e biologia degli animali e delle piante", e l'attività di lepidocronologia e fenologia, cioè lo studio dei rapporti tra fattori climatici e fenomeni della vita vegetale, della Posidonia oceanica, che rientrano nell'ambito dell'attività ex art. 31, comma 1, lett. c) "analisi e controllo dal punto vista biologico e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali" e lett. i) "valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici", deve ritenersi che l'impugnato concorso avrebbe dovuto prevedere come requisiti di ammissione la Laura quinquennale e/o magistrale di Biologia, anziché quelle triennali di Scienze biologiche o Biotecnologia, ed il titolo professionale di Biologo, anziché quello di Biologo Junior.

Per completezza, va anche ribadita l'erroneità del richiamo dell'ARPAB all'art. 2, comma 2, L. n. 396/1967, nella parte in cui prevede che "l'iscrizione nell'Albo dei Biologi "non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della professione", atteso che, come già statuito da questo Tribunale con la citata Sentenza n. 580 del 25.9.2020, tale norma precisa anche che tali persone sono iscritte in un "Speciale Elenco" (cfr. pure gli artt. 9, 11, 12, 13 e 49 della stessa L. n. 396/1967), con la puntualizzazione che "risulta necessario, oltre al possesso della Laurea triennale di Scienze Biologiche oppure della Laurea magistrale di Biologia o di altre Lauree equiparate e/o equipollenti, aver superato, entro il termine perentorio di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, uno dei due appositi Esami di abilitazione ex artt. 32 e 33 DPR n. 328/2001, mentre l'iscrizione nell'Elenco Speciale dell'Albo dei Biologi nella Sezione A dei laureati in Biologia o nella Sezione B dei laureati in Scienze biologiche può essere richiesta anche

soltanto dai vincitori del concorso, prima della loro assunzione e/o stipula del relativo contratto di lavoro subordinato”.

A quanto sopra consegue l'estromissione dal giudizio del Ministero della Transizione Ecologica per la carenza della legittimazione passiva e l'accoglimento del ricorso in esame e per l'effetto l'annullamento dell'impugnata della Determinazione del Direttore Generale dell'ARPAB n.104 del 18.8.2021 e del relativo bando di concorso approvato.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. l'ARPAB va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate nel dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero della Transizione Ecologica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Transizione Ecologica, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla l'impugnata Determinazione del Direttore Generale dell'ARPAB n.104 del 18.8.2021 ed il relativo bando di concorso approvato.

Condanna l'ARPAB al pagamento, in favore dell'Ordine Nazionale dei Biologi, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi €2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di contributo Unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti del Ministero della Transizione Ecologica.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO